

REP 164/2022

CRON 1935/2022

TRIBUNALE DI TERAMO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.	CARLO CALVARESI	Presidente
dott.	GIOVANNI CIRILLO	Giudice rel.
dott.	NINETTA D'IGNAZIO	Giudice

rilevato che in data 8.10.2020 il legale rappresentante di LINEA MARMI S.R.L., P.I.: 00777000670, REA: TE-95112, con sede legale in ATRI (TE), ZONA INDUSTRIALE PIANE S. ANDREA, ha depositato ricorso ex artt. 161-163 L.F. per l'ammissione a procedura di concordato preventivo rubricata al n. 2/2020 RG C.P.;

che con provvedimento emesso in data 04 novembre 2020 il Tribunale Teramo ha ammesso, ai sensi dell'art. 163 L.F., la società Linea Marmi Antonelli S.r.l. alla procedura di concordato preventivo;

che in data 09.05.2021 è stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 172 L.F., nella quale una specifica sezione era dedicata alla valutazione sulla fattibilità e convenienza della proposta concordataria;

che in data 26 aprile 2022 si è tenuta l'adunanza dei creditori ex art. 174 L.F. della quale è stato redatto verbale;

che il Giudice, dato atto che non era stata raggiunta la maggioranza per somme prescritta dall'art. 177 L.F., ordinava il deposito del verbale presso la cancelleria e disponeva che i restanti creditori potevano esprimere voto entro 20 gg a far tempo dal giorno dell'adunanza con relazione del Commissario sull'esito del voto; ù

che in data 18 maggio 2022 il Commissario Giudiziale ha depositato una relazione con le adesioni pervenute successivamente all'adunanza ex art. 178 L.F. nella quale si è dato atto che i creditori hanno espresso le maggioranze prescritte ex art. 177 L.F. ed anche la maggioranza per classi;

che il Tribunale, con decreto del 8 settembre 2022 ha fissato per il giorno 04 ottobre ore 12,10 l'udienza per il giudizio di omologa;

che il decreto è stato pubblicato e notificato ai sensi dell'art. 180 L.F.;

che nel termine di legge il Commissario giudiziale ha reso il parere ai sensi dell'art. 180, comma 2, L.F.;

che in data 4.10.2022 si è tenuta l'udienza di omologa davanti al G.D.;



che la proposta di concordato ha per oggetto l'impegno al pagamento dell'onere concordatario secondo le riportate condizioni:

- 1) pagamento integrale (100%) delle spese di procedura;
- 2) pagamento integrale (100%) dei crediti prededucibili;
- 3) pagamento integrale (100%) dei creditori ipotecari di 1° e 2° grado iscritti sul fabbricato industriale di proprietà della proponente;
- 4) pagamento integrale (100%) del creditore ipotecario di primo grado sul terreno apportato in procedura e di proprietà personale dei soci e dei terzi;
- 5) pagamento integrale (100%) dei creditori titolari di pegno;
- 6) pagamento integrale (100%) dei creditori privilegiati fino al grado di privilegio n. 26 (compreso)
- 7) pagamento parziale (79,88%) dei creditori privilegiati di cui al grado di privilegio n. 27;
- 8) parzialmente (25%) i creditori chirografari della classe 5 (Erario e Ist.Prev. e Sic. Soc. degradati da privilegio a chirografo)
- 9) parzialmente (24%) i creditori chirografari della classe 1(fornitori);
- 10) parzialmente (24%) i creditori chirografari della classe 2 (fornitori privilegiati con rinuncia ex art. 177 co 2 L.F.);
- 11) parzialmente (24%) i creditori chirografari "per natura" della classe 3 (Agenzia Entrate Riscossione/Equitalia e Ist. Prev. e Sic. Soc.);
- 12) parzialmente (24%) i creditori chirografari della classe 4 (Banche e Istituti di credito).

La proposta prevede la suddivisione dei creditori aventi diritto al voto in n. 5 classi:

Classe n. 1: fornitori chirografari;

Classe n. 2: fornitori privilegiati con rinuncia ex art. 177 c.2 L.F.;

Classe n. 3: Agenzia Entrate e Inps chirografari per natura;

Classe n. 4: Banche chirografarie per natura;

Classe n. 5: Erario, Inps per la quota retrocessa in chirografo.

che, circa i termini di pagamento e dunque di scadenza delle obbligazioni concordatarie, la proposta prevede il pagamento di tutti i crediti nella misura risultante dalla liquidazione del patrimonio aziendale e di terzi, in un periodo massimo di 60 mesi decorrenti dalla data di omologa dell'istituendo piano;

che la proposta prevede la suddivisione in classi come sopra evidenziato;

che trattasi di concordato senza garanzia di raggiungimento delle percentuali di soddisfacimento dei creditori indicate nella proposta;

che i valori dell'attivo offerto e del passivo da pagare sono i seguenti:

ATTIVO CONCORDATARIO



Fabbricato industriale € 928.000,00=
 Terreni di proprietà dei soci € 155.270,00=
 Crediti commerciali € 22.914,00=
 Immobilizzazioni finanziarie € 1.398,00=
 Avviamento € 1.000,00=
 Magazzino € 87.935,83=
 Disponibilità liquide € 22.021,91=
 Liquidità in formazione per affitto € 27.200,00=
 Cessione ramo d'azienda (attrez. ed autovet.) € 33.094,00=
 TOTALE ATTIVO CONCORDATARIO € 1.278.833,74=

PASSIVO

pagamento dei seguenti creditori privilegiati pagati al 100%:

- Creditori Ipotecari 1° e 2° grado € 237.799,10=
- Creditore Ipotecario 1° grado su terreno € 57.166,50=
- Creditori con pegno (BCC adr.ter.) € 15.937,78=
- Creditori Priv. (fino al grado di priv. n. 26) € 254.941,80= pagamento del creditore privilegiato pagato al 79,88%:
- Creditori Priv. (grado di priv. n. 27) € 399.490,94 = € 319.116,52=
- Imposte e Tributi locali maturati nel corso della procedura € 25.000,00=
- Fondo imprevisti € 55.768,54=

Totale creditori ipotecari, privilegiati ed accantonamenti per IMU maturata nel corso della procedura

e fondo imprevisti € 965.730,24=

Creditori suddivisi in classi:

Classe 1°: fornitori chirografari

Totale € 52.060,25=pagamento al 24% € 12.494,46=

Classe 2°: fornitori priv. degradati ex art. 177 c. 2 L.F.

Totale € 64.417,62= pagamento al 24% € 15.460,23=

Classe 3°: Ag.entr., e Ist. Pr. e S.S. chirografi

Totale € 44.059,10= pagamento al 24% € 10.574,18=

Classe 4°: Banche in chirografo

Totale € 75.883,10= pagamento al 24% € 18.211,94=

Classe 5°: Cred.priv. Erario e Ist.Prev. e Sic. Soc. per la parte degradata a chirografo

Totale € 161.915,10= pagamento al 25% € 40.478,78=



Fondo imprevidi creditori chirografari € 883,91=

Totale creditori privilegiati falcidiati e chirografari suddivisi

in n. 5 classi e fondo imprevidi € 98.103,50=

TOTALE GENERALE PASSIVO € 1.063.833,74=

Le spese in prededuzione sono le seguenti:

- spese di procedura (C.G., periti) € 110.000,00=

- spese per attestazione ex art. 161 co. 3 l.f. € 26.000,00=

- spese per assistenza legale € 35.000,00=

- spese per assistenza tecnica e advisor € 44.000,00=

Totale prededuzione € 215.000,00=

TOTALE PASSIVO CONCORDATARIO € 1.278.833,74=

che la proposta di pagamento ai creditori ha natura prevalentemente liquidatoria, prevedendo difatti l'alienazione dell'azienda successivamente all'omologa del concordato, seppure correlata ad una temporanea attività di continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186 bis l.f. in forma indiretta che si protrarrà fino alla cessione del ramo d'azienda medesima e la cui entità non sarà comunque tale da variare la natura eminentemente liquidatoria del Piano proposto;

che l'attivo concordatario e le verifiche peritali sono le seguenti:

Descrizione	Proposta	Riscontro c.g.
Fabbricato industriale	928.000,00	982.600,00
Terreni apporto fin. esterna	155.270,00	166.120,00
Crediti Commerciali	22.914,00	5.000,00
Immobilizzazioni finanziarie	1.398,00	0,00
Avviamento	1.000,00	1.000,00
Magazzino	87.935,83	83.000,00
Disponibilità liquide	6.084,13	31.721,27
Deposito vincolato BCC	15.937,78	15.937,78
Liquidità in formazione	27.200,00	27.200,00
Cessione ramo d'azienda	33.094,00	33.000,00
TOTALE	1.278.833,74	1.345.579,05

che all'esito della analisi svolta l'attivo al servizio del piano così come rideterminato dal commissario giudiziale è pari a Euro 1.345.579,05=;

che l'attivo proposto dal debitore è ampiamente confermato dalle indagini commissariali e peritali;

che le immobilizzazioni finanziarie relative alle quote sociali della stessa BCC dell'Adriatico Teramano sono state incassate;



che il patrimonio immobiliare e mobiliare offerto ai creditori rappresenta la quasi totalità dell'attivo offerto ai creditori comprensivo di finanza esterna relativo a due immobili di proprietà di una società e di un socio;

che le valutazioni sono state redatte dal CTU geom. Gabriele Tomassetti;

che il restante attivo offerto ai creditori è pari a circa € 75.859,05= ed è composto da liquidità presente sui conti correnti, un pegno presso la BCC e liquidità in formazione con l'affitto di ramo d'azienda precario;

che, infatti, la proposta prevede una liquidità proveniente da un affitto di ramo d'azienda temporaneo;

che l'atto di affitto di azienda, autorizzato dal Giudice Delegato, è stato stipulato in data 18.02.2021 presso il notaio Lauro con canone annuale di € 9.600,00= oltre IVA;

che le valutazioni del debitore sugli immobili, le attrezzature e le rimanenze sono state confermate dal CTU della procedura;

che la proposta offre ai creditori tre immobili: si tratta di un fabbricato industriale valutato dalla proponente € 928.000,00= e due terreni offerti a garanzia valutati dalla proponente € 155.270,00=;

che per i predetti immobili la proposta di concordato non prevede l'individuazione di acquirenti, con la conseguenza che la loro alienazione resta un onere per la procedura;

che circa le condizioni di ammissibilità esse sono state verificate e riscontrate nel decreto di ammissione emesso la Tribunale di Teramo in data 4 novembre 2021;

che nel corso della procedura non sono emerse circostanze sulla inesistenza o sul venire meno delle riscontrate condizioni di ammissibilità;

che in particolare hanno trovato conferma, poichè non sono stati in alcun modo smentiti da sopravvenienze, i controlli già svolti dal Tribunale sulla regolarità del ricorso, sulla legalità del trattamento offerto ai creditori, sulla razionalità del piano concordatario e sulla completezza della documentazione depositata;

che non sono emersi elementi atti ad integrare le ragioni di inammissibilità contemplate nell'art. 173 L.F., ossia: occultamento, dissimulazione dell'attivo, omessa dolosa denuncia di uno o più crediti, esposizione passività inesistenti; nonchè la commissione di altri atti in frode in data antecedente l'apertura della procedura; ovvero il compimento di atti nel corso della procedura senza la prescritta autorizzazione;

che il seguente costituisce un aggiornamento delle operazioni più rilevanti compiute nel corso della procedura:

- la BCC dell'Adriatico teramano ha escusso il pegno di € 15.937,78=;
- è stato pagato il CTU geom. Gabriele Tomassetti per € 7.813,68= oltre IVA;



- è stato affittato un ramo d'azienda, con canoni mensili regolarmente pagati;

- la procedura ha due conti correnti intestati rispettivamente presso la BCC dell'Adriatico teramano filiale di Giulianova il cui saldo al 15.09.2022 è di € 10.990,66= e presso la BCC di Pianella e Castiglion Messer Raimondo filiale di Giulianova il cui saldo al 20.09.2022 è di € 29.661,50= per un totale di liquidità sui conti correnti pari ad € 40.652,16=;

che, in merito alla fattibilità del piano, considerazione assorbente è sulla natura della proposta volta alla cessione del patrimonio ai creditori che saranno soddisfatti attraverso la liquidazione giudiziale dello stesso; e, in questi casi, il giudizio può limitarsi a considerare: l'effettività del patrimonio messo a disposizione; i tempi prospettati per la liquidazione; le percentuali di soddisfazione ipotizzate per i creditori;

che dalla documentazione processuale, nonché dalla ricostruzione e dalle verifiche compiute dagli organi della procedura, è emersa una puntuale descrizione di tutte le poste attive ed una affidabile valutazione delle stesse;

che il cronoprogramma è stimato in 60 mesi dalla data di omologazione ed è quindi conforme alla Legge Pinto;

che la valutazione appare realistica per le attuali condizioni di mercato;

che, in ordine alla convenienza della proposta, essa non è in discussione nella presente procedura, in quanto il concordato è stato approvato dalla maggioranza dei creditori e per classi (4 classi su 5) e comunque per l'inesistenza, al momento, dell'alternativa del fallimento (non riscontrandosi domande in tal senso) e per la evidente farraginosità della esecuzione individuale e parcellizzata sui singoli beni costituenti il patrimonio ceduto;

che sussistono, pertanto, tutte le ragioni per l'omologazione della proposta concordataria;

che in sede di udienza, dinanzi al giudice delegato, il Commissario giudiziale si è riportato alla relazione sull'andamento delle votazioni e al parere ex art. 180 L.F., mentre il legale della proponente ha insistito per l'omologa;

che nessuna osservazione ovvero opposizione è stata depositata;

che, in assenza di opposizioni, il controllo di legalità stabilito dalla legge in sede di omologa si appunta sulla regolarità della procedura e sull'esito della votazione [esteso alla verifica del raggiungimento delle maggioranze, alla rilevazione di eventuali voti invalidi o inefficaci e della sussistenza dei crediti ammessi al voto, anche se non contestati, venendo in rilievo in particolare la fattispecie di abuso del diritto], sebbene residui un controllo *di merito* al fine di accertare la persistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato *e di fattibilità giuridica del piano* [Cass. S.U. 1521/2013], l'assenza di atti di frode, il rispetto delle regole che assicurano il consenso informato ai creditori, oltre che *rilevare di ufficio la esistenza di vizi di nullità del concordato*, quale



quello dell'impossibilità dell'oggetto laddove la proposta non abbia alcuna possibilità di essere adempiuta [Cass. 18864/2011];

che più in generale, è imposto al Tribunale il controllo - nella fase dell'omologazione - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 173 comma 3 L.F., della persistenza, anche in base alle eventuali sopravvenienze di fatto o di diritto, della idoneità della proposta a realizzare la *causa in concreto* del concordato preventivo, da individuare nel superamento della situazione di crisi e nel soddisfacimento dei creditori in misura sia pure minima ed in tempi ragionevolmente contenuti. *Nel caso di specie*, persistono le condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, nè vi sono state sopravvenienze di fatto o di diritto tali da alterare le condizioni di fattibilità giuridica del piano;

che la proposta ha ad oggetto una proposta di concordato quasi interamente liquidatorio, con distinzione in classi, sicchè deve essere monitorato l'aspetto del rispetto della soglia ex lege minima di soddisfacimento del 20% dei creditori chirografari;

che occorre nominare un liquidatore per la dismissione degli assets aziendali e che detto professionista, non indicato dalla debitrice, viene individuato nella dott.ssa ILARIA VALENTINI;

che il voto reso ex artt. 175, 177, 178 L.F. appare conforme a legge, il consenso dei creditori è stato frutto di sufficiente informazione e di corretta pubblicizzazione e partecipazione [cfr. in particolare la comunicazione di avvenuta votazione e gli allegati con l'elenco dei creditori con indicazione dei voti esercitati e le manifestazioni di voto pervenute nonché la documentazione allegata al parere dei Commissari giudiziali], non risultano dagli atti condotte qualificabili in termini di abuso del diritto né di frode ai creditori, non vi sono ragioni di nullità della procedura rilevabili di ufficio, apparendo sussistere tanto la causa in concreto quanto la possibilità e determinatezza dell'oggetto del concordato;

che occorre mandare al Commissario giudiziale per la individuazione dei nominativi dei tre componenti del comitato dei creditori da sottoporre poi alla approvazione del giudice delegato e composto tenendo conto della natura e qualità degli interessi economici espressi. I creditori prescelti dovranno nominare nel loro seno un presidente ed accettare l'incarico con lo stesso mezzo nel termine di giorni dieci dalla comunicazione via PEC a cura dei CC.GG., in caso contrario applicandosi l'art. 41 comma 4 L.F. Il comitato dei creditori, al quale spetta esclusivamente un rimborso spese e non anche il compenso di cui all'art. 37 bis comma 3 L.F., incompatibile con il concordato preventivo, ha connotazione privatistica ma deve svolgere i propri compiti, collegialmente e non, in posizione di indipendenza, svincolato dall'interesse dei singoli;

P.Q.M.

Letti gli artt. 180 e ss. L.F.;

il Tribunale omologa il concordato preventivo proposto da LINEA MARMI S.R.L., P.I.: 00777000670, REA: TE-95112, con sede legale in ATRI (TE), ZONA INDUSTRIALE PIANE S. ANDREA, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Nomina liquidatore la dott.ssa ILARIA VALENTINI.



Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla debitrice e al Commissario giudiziale, il quale provvederà a individuare i componenti del C.d.C., i cui nominativi saranno trasmessi al G.D. per la nomina e successivamente a dare notizia via PEC ai creditori di detta nomina e del presente decreto di omologazione.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'articolo 17 L.F. mediante annotazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Teramo, 11.10.2022

Il Presidente

Dott. CARLO CALVARESI

Il Giudice rel. ed est.

Dott. Giovanni Cirillo

